

Contrasto all'uso di alcol e droghe sul lavoro

Alcol e lavoro - La normativa di riferimento



Antonia Maria Guglielmin – UOC PSAL AUSL di Ferrara

ALCOL E LAVORO LE NORME DI RIFERIMENTO

Legge n. 125 del 30 Marzo 2001

**"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"
(G.U. n. 90 del 18/4/2001)**

Provvedimento 16 marzo 2006

**"Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Repertorio atti n. 2540)"
(GU n. 75 del 30/3/2006)**

D.Lgs. 81/08

**"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
(G.U. n. 101 del 30/4/2008, Suppl.Ord. n.108/L)**

ALCOL E LAVORO LE NORME DI RIFERIMENTO

Legge n. 125 del 30 Marzo 2001

"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"

(G.U. n. 90 del 18 -4-2001)

Art.15

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, *individuate con decreto (...), è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*

ALCOL E LAVORO LE NORME DI RIFERIMENTO

Legge n. 125 del 30 Marzo 2001

**"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"
(G.U. n. 90 del 18 -4-2001)**

Art.15

- 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente (...),
ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali**

ALCOL E LAVORO

LE NORME DI RIFERIMENTO

Le disposizioni per la sicurezza del lavoro contenute all'art. 15 della L.125/01 hanno come finalità:

- La prevenzione di infortuni in attività particolarmente rischiose per il lavoratore o per i terzi
 - ✓ divieto e controllo (test alcolimetrici e sanzioni)
 - ✓ Informazione, formazione, sensibilizzazione
- La facilitazione dell'avvio a percorsi terapeutici dei soggetti alcol-dipendenti

ALCOL E LAVORO

LE NORME DI RIFERIMENTO

Legge n. 125 del 30 Marzo 2001

"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"

(G.U. n. 90 del 18-4-2001)

Art.15

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione (...) si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

L'art. 124, comma 1, del testo unico in tema di tossicodipendenze

“ I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, **se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro** per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, **per un periodo non superiore a tre anni**”

ALCOL E LAVORO LE NORME DI RIFERIMENTO

Vengono regolamentate due diverse situazioni:

- Con l'art. 15 della L. 125/01 il **divieto di bere** sul lavoro e le modalità di controllo
- Con l'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 la **verifica di assenza di alcol dipendenza** durante le visite mediche di sorveglianza sanitaria

Entrambe le norme fanno riferimento all'elenco delle mansioni riportato nell'Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006

ALCOL E LAVORO LE NORME DI RIFERIMENTO

D.Lgs.81/08

“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

(G.U. n. 101 del 30/4/2008, Suppl.Ord. n.108/L)

Art. 41 – Sorveglianza sanitaria

4. (...) Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere (...) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

ALCOL E LAVORO

LE NORME DI RIFERIMENTO

Provvedimento 16 marzo 2006 (Accordo stato-regioni)

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).

(GU n. 75 del 30-3-2006)

Art. 1

1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche, ai sensi (...) sono quelle individuate nell'allegato 1), che formano parte integrante della presente intesa.

ALCOL E LAVORO LE NORME DI RIFERIMENTO

Provvedimento 16 marzo 2006

ALLEGATO I

Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.

- 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di **gas tossici** (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) conduzione di **generatori di vapore** (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) attività di **fochino** (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di **fuochi artificiali** (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

N.B. In rosso le attività comprese anche nell'allegato I del provvedimento del 30 ottobre 2007

**ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.**

e) vendita di **fitosanitari**, (art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di **impianti nucleari**
(decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1970, n. 1450, e successive modifiche);

g) manutenzione degli **ascensori** (decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla
sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli **impianti a rischio
di incidenti rilevanti** (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334);

**ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.**

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; **(lavoro in ambienti confinati)**

4) **mansioni sanitarie** svolte in strutture pubbliche e private in qualità di:

medico specialista in anestesia e rianimazione;

medico specialista in chirurgia;

medico ed infermiere di bordo;

medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche;

infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.

- 5) **vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice**, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; **mansioni sociali e socio-sanitarie** svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) Attività di **insegnamento** nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del **porto d'armi**, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

**ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.**

- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

**ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.**

- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;

**ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.**

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.

- 10) **lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni** e tutte le mansioni che prevedono **attività in quota, oltre i due metri di altezza;**
- 11) **capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;**
- 12) **tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;**
- 13) **operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;**
- 14) **tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.**

ALCOL E LAVORO LE NORME DI RIFERIMENTO

In tutte le attività comprese nell'allegato I è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.

In tutte le attività lavorative (Allegato IV 1.11.3.2.del D.Lgs. 81/08) viene vietata la somministrazione di vino, birra o altre bevande alcoliche all'interno dell'azienda.

E' tuttavia ammessa la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti. (Allegato IV 1.11.3.3.del D.Lgs. 81/08)

ALCOL E LAVORO LE NORME DI RIFERIMENTO

Nel caso di positività del controllo alcolimetrico, il lavoratore dovrà essere allontanato da quell'attività per il tempo ritenuto necessario: ciò non significa però essere dichiarato inidoneo alla mansione.

ALCOL E LAVORO

LE NORME DI RIFERIMENTO

Legge n. 125 del 30 Marzo 2001

"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"

(G.U. n. 90 del 18 -4-2001)

Art.15

4. chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

ALCOL E LAVORO LE NORME DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/08

“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

(G.U. n. 101 del 30/4/2008, Suppl.Ord. n.108/L

Art.41 – Sorveglianza sanitaria

4. (...) Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere (...) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

«*Nei casi e alle condizioni...*»

Mentre c'è un accordo unanime relativo al significato da dare alla dizione di **caso** ovvero il ricoprire una mansione presente nell'Allegato I al Provvedimento del 16 marzo 2006 così non è per le **condizioni**, in quanto per l'accertamento dell'alcol dipendenza non sono mai state emanate disposizioni di nessun tipo

Regione Emilia Romagna - Orientamenti regionali per Medici Competenti in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'alcol dipendenza - novembre 2009

I CASI: i lavoratori addetti alle lavorazioni elencate nel provvedimento del 16 marzo 2006

LE CONDIZIONI: che tali lavoratori siano GIA' soggetti a sorveglianza sanitaria per altri rischi.

Infatti, la L. 125/01 non prevede tra le misure specifiche da adottare per il perseguimento delle sue finalità, l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

A chi spetta la diagnosi dell'alcoldipendenza

Il Medico Competente, a seguito dell'anamnesi alcolica integrata con breve questionari intesi a individuare rapidamente un'alcoldipendenza o un consumo problematico come l'AUDIT C (versione breve dell'Alcohol Use Disorders Identification Test dell'OMS) o il CAGE; l'esame obiettivo mirato; l'eventuale effettuazione di esami di laboratorio, può solo porre il sospetto diagnostico di alcoldipendenza.

In questi casi il Medico Competente deve inviare il lavoratore ad un Centro alcolico richiedendo una consulenza specialistica alcolica per ottenere una valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol dipendenza.